

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Accordo di collaborazione (di seguito denominato Accordo) avente ad oggetto la realizzazione di strumenti di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione della gestione della funzione statistica in forma associata presso Unioni di Comuni, Unioni montane (ex Comunità montane soppresse) e altre forme associative previste dal T.U. degli Enti Locali”.

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (di seguito denominato DARA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via della Stamperia n. 8, agli effetti del presente atto rappresentata dal Consigliere Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell’Ufficio I– “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2024 al n. 230

e

l’Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato ISTAT, con sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, rappresentato dal dott. Michele Camisasca per la firma del presente Accordo. in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

di seguito denominate “Parti”

### PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1 settembre 2016 dispone che il DARA, curi l’elaborazione e l’attuazione di strategie e programmi per il rafforzamento della capacità amministrativa, la modernizzazione istituzionale, organizzativa e tecnologica delle autonomie locali e regionali. In particolare, il DARA cura iniziative per la migliore implementazione dei processi di riforma delle autonomie territoriali, l’individuazione, promozione e diffusione di buone pratiche da

esse adottate, la diffusione di modelli e prassi di innovazione organizzativa, tecnologica e operativa negli enti locali e nelle Regioni e Province autonome. Il Dipartimento predispone e gestisce, tra l'altro strategie e programmi per la modernizzazione istituzionale, organizzativa e informatica delle autonomie regionali e locali, sulla base di disposizioni di legge o di finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei, del Fondo Sviluppo e Coesione e di fondi tematici. È preposto a tali attività il Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle Autonomie dell'Ufficio I per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali;

- in data 14 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" 2014 - 2020 e il DARA, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del Progetto "ITALIAE", CUP J51H17000030007;
- con il decreto ID 47745423 del 3 agosto 2023 del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata disposta l'ammissione a finanziamento sul POC "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, tra gli altri del Progetto "ITALIAE" – CUP J51H17000030007, a valere sull'Asse dedicato alle risorse in salvaguardia in conformità a quanto disposto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34/2020;
- in data 17 ottobre 2023 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo della Convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica, quale Organismo Intermedio del Programma Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014 – 2020 e il DARA, in qualità di Beneficiario del Progetto "ITALIAE", registrato successivamente alla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 al n. 3090;
- con nota prot. DFP 80626 del 19 dicembre 2023 è stata approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica l'ultima rimodulazione del Progetto "ITALIAE", a risorse finanziarie invariate, che, sulla base del parere favorevole del Comitato di attuazione di "ITALIAE" reso in pari data con prot. DFP 80394, ha previsto la proroga del termine di scadenza delle attività progettuali al 31 dicembre 2026;
- per quanto sopra detto il DARA ha il ruolo di coordinamento e indirizzo strategico delle attività inerenti al Progetto "ITALIAE", è componente fisso del comitato istituzionale e garantisce la gestione degli aspetti amministrativi di competenza del beneficiario;
- sono vigenti le prescrizioni in materia di gestione e controllo per il sopra citato Programma Complementare secondo quanto definito nell'Allegato I – "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del Programma Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014–2020, versione 2.0 – aprile 2019, e nel documento "Descrizione delle funzioni dell'Autorità di Gestione e Certificazione" del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014–2020 – versione 1.10 del 30

aprile 2021 e relativa manualistica adottata, giusti gli opportuni adattamenti e salvo le specifiche riportate all'interno del predetto allegato I;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 241/2024 in data 16 gennaio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, ha conferito al dott. Giovanni Vetrutto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali";
- il decreto del Capo Dipartimento del 9 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 2024 con visto n. 657, ha confermato al Cons. Giovanni Vetrutto la delega delle funzioni di responsabile della gestione amministrativa e delle procedure attuative, del monitoraggio e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria e alla rendicontazione del Progetto "ITALIAE" (di seguito anche "Progetto") - CUP J51H17000030007;
- il Progetto ITALIAE, in coerenza con le disposizioni dei programmi sopra richiamati, persegue tra gli altri i seguenti obiettivi
  - 1) agevola i processi di unione intercomunale, gestione aggregata delle funzioni, fusione di comuni
  - 2) individua i fattori abilitanti dei processi associativi
  - 3) promuove lo sviluppo territoriale
  - 4) costruisce e sviluppa una comunità di pratica degli attori locali.
- il Progetto ITALIAE è rivolto ai soggetti amministrativi che caratterizzano il sistema delle autonomie locali, in particolare amministrazioni regionali e amministrazioni comunali. Il progetto persegue la finalità generale di rafforzare la struttura amministrativa e tecnica delle amministrazioni e ottimizzare alcune dimensioni organizzative per potenziare le capacità di governance. Il Progetto intende promuovere l'intercomunalità, creando, sviluppando e consolidando le diverse forme associative, nonché favorire l'aggregazione, attraverso il supporto ai processi di fusione tra Comuni, facilitare la gestione associata delle funzioni. Tale finalità in stretto raccordo con le strategie di riordino territoriale e di organizzazione del governo locale attuate dalle singole Regioni;
- nell'ambito del Progetto ITALIAE la Linea di intervento 1 "Laboratorio permanente" rappresenta il principale strumento di accompagnamento e di rafforzamento amministrativo per territori finalizzato a favorire:
  - 1) la nascita e la costituzione di sistemi intercomunali;
  - 2) lo sviluppo e la strutturazione di modelli di gestione associata di servizi e funzioni;
  - 3) il consolidamento di forme di cooperazione territoriali esistenti;
  - 4) l'aggregazione amministrativa a seguito di processi di fusione tra comuni.

- Il Laboratorio permanente supporta:
  - 1) le strategie e gli interventi regionali in tema di organizzazione del governo locale;
  - 2) le Unioni di comuni, le Unioni montane e le altre forme di raggruppamento intercomunale, per il consolidamento e lo sviluppo del percorso associativo;
  - 3) i comuni che vogliono avviare un percorso di gestione associata o stanno realizzando un percorso di fusione.
- le azioni del Laboratorio sono finalizzate a formare le capacità istituzionali necessarie all'istituiton building delle diverse categorie di enti locali, a favorire la cooperazione operativa tra i diversi destinatari, a supportare le amministrazioni nei processi di sviluppo dei loro disegni istituzionali, amministrativi e organizzativi. Nell'intero percorso di accrescimento delle capacità il Laboratorio permanente agisce con riferimento al quadro giuridico e regolamentare, alle funzioni e ai sistemi organizzativi;
- nell'ambito del Progetto ITALIAE la Linea di intervento 2 "Osservatorio" presenta tra gli obiettivi previsti:
  - 1) sistematizzare informazioni di carattere multidisciplinare, armonizzando fonti e dati, per avere un quadro approfondito di analisi;
  - 2) realizzare disamine esaustive e produrre evidenze dei fenomeni in corso, anche grazie all'impiego di diverse metodologie e strumenti di ricerca;
  - 3) divulgare conoscenze e saperi sugli scenari attuali, nuove tendenze e trend evolutivi, in relazione ai diversi ambiti tematici;
  - 4) fornire strumenti e indicazioni per facilitare i processi decisionali dei diversi soggetti che operano, a vario livello, nell'universo di riferimento;
- la specifica azione Banca dati Unioni di Comuni dell'Osservatorio permanente è finalizzata alla creazione di un sistema informativo territoriale, concepito come piattaforma web, destinata a censire le Unioni di Comuni e il loro grado di operatività, nonché le forme di gestione associata dei servizi;
- nell'ambito di questa azione è prevista una specifica collaborazione con l'ISTAT finalizzata a valorizzare le informazioni ed il know-how dell'Istituto, anche con riguardo alle recenti esperienze per la raccolta dei dati comunali e al prezioso bacino di informazioni disponibili, anche al fine di garantire la sostenibilità nel lungo periodo del sistema informativo territoriale;
- l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 stabilisce che l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (di seguito, Sistan);
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322/1989 l'Istat provvede, tra gli altri

compiti, all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema (lett. c); all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera d); alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (lettera h); alla promozione di studi e ricerche in materia statistica (lettera m);

- ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010, le funzioni direttive dell'Istat sono esercitate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) tramite direttive vincolanti nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 322/1989 e atti di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli altri soggetti appartenenti al Sistema;
- con le direttive n. 1 del 15 ottobre 1991 e n. 7 del 18 dicembre 1992, e la circolare n. 3 del 27 aprile 1999, il Comstat ha dettato disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del citato decreto legislativo n. 322/1989, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 “(...) Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN)”;
- ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, “1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale”;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto dell'Istituto nazionale di statistica “l'ISTAT persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), dello Statuto sopra citato è prevista “la promozione di forme

di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati”;

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Istat n. 18/2023 del 31 ottobre 2023, recante “Strutture dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica”, alla Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan (DCRE) sono affidati, tra l'altro, compiti di coordinamento degli Uffici territoriali dell'Istituto nell'ambito dell'interazione con le altre istituzioni e con gli uffici di statistica di altri enti presenti sul territorio; attività per lo sviluppo e la cura delle relazioni con istituzioni, enti pubblici e privati nazionali e internazionali; attività finalizzate al coordinamento e all'assunzione di decisioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale ed europeo; attività propedeutiche alla definizione e coordinamento delle linee e degli atti di indirizzo del Sistan; promozione e coordinamento delle attività di collaborazione tecnico scientifica con enti e istituzioni sul territorio; attività per la cooperazione tecnica e per il coordinamento tecnico scientifico; attività per la valorizzazione della statistica ufficiale e dei rapporti istituzionali in sedi nazionali e internazionali;
- i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- i dati raccolti dall'ISTAT nell'ambito delle proprie rilevazioni statistiche sono tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

#### CONSIDERATO CHE

- l'informazione statistica riveste un ruolo fondamentale per supportare le decisioni nel campo sociale ed economico, definire le priorità e le traiettorie dei processi di sviluppo dei territori e delle pubbliche amministrazioni, per cogliere le trasformazioni del sistema produttivo e ambientale, per descrivere e definire, tramite adeguate analisi del territorio e dei percorsi di vita dei cittadini e dei servizi ad essi dedicati, gli strumenti della politica unitaria di coesione, i loro meccanismi di impatto e i procedimenti ottimali per implementarli;

- la conoscenza delle informazioni statistiche, per le aggregazioni territoriali è da considerarsi essenziale sia per l'elaborazione degli indirizzi strategici ed operativi e per la conduzione ottimale del processo di programmazione, attuazione e monitoraggio, consentendo una più coerente identificazione dei fabbisogni, la correlata formulazione degli obiettivi, sia per fornire un valido supporto per la selezione dei più efficaci strumenti di attuazione delle scelte compiute, anche riguardo ai sistemi di attuazione, monitoraggio e valutazione;
- è interesse delle Parti avviare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, così come definite dalla normativa richiamata in premessa, la sperimentazione di una forma di collaborazione per la realizzazione di azioni comuni finalizzate a promuovere la funzione statistica in forma associata all'interno delle Unioni dei Comuni;

#### VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. Con il presente Accordo le Parti intendono cooperare per:
  - sostenere lo sviluppo della funzione statistica associata quale strumento strategico e prioritario

per il consolidamento istituzionale e organizzativo delle Unioni dei comuni e delle altre forme associative degli Enti Locali;

- progettare e implementare nell'ambito del SISTAN la migliore metodologia di rilevazione e di produzione dei dati su base statistica per la conoscenza delle Unioni dei comuni e delle altre forme aggregative degli Enti Locali.

2. L'obiettivo dell'azione congiunta mira a:

Attività 1:

- Svolgere un'analisi approfondita delle esperienze in essere di gestione della funzione statistica in forma associata (in particolare di quelle utili come benchmark);
- redigere un vademecum operativo per l'attuazione presso le Unioni di Comuni, le Unioni Montane (ex "Comunità montane soppresse") e le altre Forme associative, della funzione statistica in forma associata, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni tecniche dettate dal Comstat.

Attività 2:

- Progettare e sviluppare nell'ambito del SISTAN, con la necessaria integrazione nell'ambito della funzione statistica associata presso Unioni e associazioni di Comuni, la sinergia tra i sistemi di rilevazione ISTAT e DARA esistenti aventi ad oggetto le Unioni di Comuni, le Unioni Montane" (ex "Comunità montane soppresse") e le altre Forme associative. La riprogettazione mira a consentire un aggiornamento stabile e *compliant* con gli standard dei prodotti statistici dei dati rilasciati sul portale OPEN ITALIAE (<https://openitaliae.it/>). La stabile condivisione e analisi congiunta dei microdati disponibili dalle rilevazioni ISTAT e DARA costituisce lo strumento preliminare di conoscenza comune.

Attività 3:

- Studi e progettazione per lo sviluppo di sistema-esperto per l'ottimizzazione di funzioni/servizi o fasi della loro attuazione da gestire in forma associata, con particolare riferimento alle funzioni/fasi in grado di accelerare i processi di spesa per investimento.

## Articolo 2

### Attuazione del Accordo

1. Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità del presente Accordo sono disciplinati, laddove le Parti lo ritengano necessario, con appositi "Atti esecutivi" sottoscritti dalle medesime Parti, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La firma degli "Atti esecutivi" non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

Articolo 3  
Finanziamento e oneri

1. Il presente Accordo non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Dal presente Accordo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Parti si danno atto che ogni impegno assunto nell'ambito del presente Accordo è vincolato alla disponibilità delle risorse umane che le Parti possono destinare alla realizzazione degli obiettivi del Accordo.

Art. 4  
Risultati delle attività

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del Accordo rimangono di proprietà comune delle Parti.
2. L'utilizzazione e diffusione dei risultati ottenuti sono definite congiuntamente e possono avvenire solo con il comune consenso, con lo specifico obbligo di citare sempre le fonti dei dati e dei macrodati diffusi. Nelle eventuali pubblicazioni è esplicitamente dichiarato che le informazioni diffuse sono frutto delle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo.
3. La comunicazione e diffusione dei risultati, in qualunque forma realizzata, avviene nel rispetto delle norme poste a tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali e deve specificare che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione sviluppata tra le Parti in attuazione del presente atto, indicando la relativa fonte dei dati.
4. Qualsiasi uso del nome e del logo delle Parti deve essere preventivamente autorizzato dalle stesse.

Art. 5  
Trattamento dei dati

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo che richiedano il trattamento di dati

personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Gli atti esecutivi di cui all'art. 2 del presente Accordo definiscono in apposite clausole le modalità di applicazione della normativa richiamata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### Art. 6

##### Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dalle Parti viene a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo sono riservati. In tal senso, le Parti, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, adottano con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate del presente Accordo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che le Parti sono obbligate a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

#### Art. 7

##### Durata

1. Il presente atto ha durata di tre anni (3 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula dell'atto stesso.

#### Art. 8

##### Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno tre mesi prima della data discadenza, con esclusione di qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.
2. Il recesso di cui al comma 1 può essere esercitato qualora, nel corso della esecuzione delle attività,

intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per una delle Parti l'esecuzione delle attività in oggetto.

3. Le Parti concordano che l'eventuale cessazione anticipata del presente Accordo non pregiudica il completamento delle attività nel frattempo intraprese.

#### Art. 9

##### Modifiche e integrazioni

1. Ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente Accordo forma oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti con le medesime modalità adottate per la stipula del presente atto.

#### Art. 10

##### Foro competente

1. Per qualsiasi controversia riguardante il presente atto, che non sia possibile definire in via amministrativa, è competente esclusivamente il foro di Roma.

#### Art. 12

##### Oneri fiscali

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..
2. Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, allegato B, articolo 16, e verrà registrato solo in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

Roma,

Per la

Per l'ISTAT

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI - DIPARTIMENTO PER

GLI AFFARI REGIONALI E LE  
AUTONOMIE

Consigliere Giovanni Vetrutto